

SUMMIA


N. 54 Febbraio 1992 - Anno 4 - Vol. 1

ISSN 1120-8585

**Profili giuridici
e professionali
dell'arbitrato**

**Pierluigi Romita:
ripresa con brio
per restare nella CEE**

**La professione
ad Ancona
e Ascoli Piceno**



Cass. Pen., 15 aprile 1991, n. 4308, Pres. Cavallari, Rel. Ceci - Imp. Pallacci

Finanze e tributi - In genere - Emissione di fattura per operazioni inesistenti - Conseguimento di evasione fiscale - Necessità - Esclusione - Scopo di evasione di ritardo nel versamento della imposta dovuta - Sufficienza - Commercialista - Correttezza - Configurabilità

(d.l. 10 luglio 1982 n. 429; L. 7 agosto 1982 n. 516, art. 4)

Il reato accertato in secondo grado dalla Corte d'appello di Firenze era consistito nella emissione di fatture per operazioni inesistenti, anche senza aver di mira l'evasione fiscale immediata, ma, più semplicemente, il ritardo del pagamento della imposta dovuta.

Premesso che la Cassazione ha confermato che il reato sussiste indipendentemente dal conseguimento del risultato dell'evasione fiscale, solo quando, cioè, vi è la sola emissione di fatture false, la sentenza della S.C. ha analizzato con dovizia di considerazioni l'intervento del commercialista che aveva, addirittura per iscritto, consigliato di emettere due fatture per operazioni del tutto inesistenti. Accertato che il commercialista ebbe a consigliare al cliente l'emissione di due fatture false, in piena consapevolezza di tale falsità, stante l'assenza totale di supporto della documentazione contabile, integrando il suggerimento col consiglio di emettere note di accredito per somme pari alle false fatture, da utilizzare per differire il versamento

Rassegna di giurisprudenza commentata su argomenti di interesse professionale

a cura di Massimo d'Ambrosio

dell'IVA, viene confermata, come accennato, la responsabilità penale del contribuente, anche se la verità fiscale era stata ristabilita a mezzo delle false note di accredito e congiuntamente deve essere dichiarata, secondo la S.C., la responsabilità penale anche del professionista che abbia suggerito al cliente l'intera operazione, in quanto l'intervento del commercialista non può che essere dichiarato doloso, pur se il fatto non abbia recato alcun vantaggio al cliente.

Cass. 15 maggio 1991, n. 5444, Pres. Scanzano, Rel. Bibolini - Pascucci c. Columbia s.p.a.

Società - Di capitali - Società per azioni - Organi sociali - Collegio sindacale - Responsabilità - In genere - Solidarietà - Estensione

(Cod. civ. art. 2393, 2394, 2407)

Il Presidente del Tribunale di Roma, agendo su ricorso della Columbia s.p.a., società di assicurazione, autoriz-

zava il sequestro conservativo, fino alla concorrenza di dodici miliardi, dei beni appartenenti ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della predetta società, in quanto il Commissario liquidatore intendeva esercitare l'azione di responsabilità a norma degli artt. 2393, 2394 c.c. e 206 L.F. Il ricorrente, componente del Collegio sindacale, contestava l'affermazione di responsabilità solidale *tout court* degli amministratori e dei sindaci e chiedeva di sceverare la parte di responsabilità solidale in relazione alla durata della carica dei singoli componenti del Collegio sindacale, contestando anche che la solidarietà coinvolgesse il Collegio sindacale e il Consiglio di amministrazione biunivocamente in quanto l'estensione reciproca della solidarietà ai due organi non doveva essere considerata ammissibile dal nostro ordinamento.

Le tesi, pur considerate suggestive e puntuali di argomentazioni dalla S.C., non sono state accolte, in quanto l'eventuale esclusione di responsabilità dovuta ai diversi periodi di permanenza in carica dei componenti del Collegio sindacale può essere oggetto, semmai, di

un approfondimento successivo nel giudizio di merito, ma il solo fatto della permanenza di un professionista nel Collegio sindacale di una società in liquidazione coatta amministrativa, configura quel minimo di *fumus boni iuris* necessario alla emissione del provvedimento cautelare e consente, ovviamente in via provvisoria, l'estensione della solidarietà a tutti i componenti indipendentemente dal periodo di permanenza in carica. Quanto alla seconda tesi, relativa alla presunta inestensibilità della solidarietà tra componenti del Consiglio d'amministrazione e sindaci, la S.C., non pone in dubbio il possibile coinvolgimento dei sindaci in situazione di solidarietà con gli amministratori, a causa del nesso tra collegialità dell'amministrazione e del controllo e a causa della simmetria della responsabilità dei preposti alla collegialità nell'esercizio delle funzioni loro connesse. L'amministratore immune da colpa è anche immune da responsabilità solo quando manifesti il dissenso con annotazione nel libro delle adunanze, e così pure i sindaci possono trovarsi tra di loro in situazione a loro volta di solidarietà nella responsabilità per omissione nell'ambito del loro Collegio, e da ciò, ne consegue, secondo la S.C., che la disciplina dell'art. 2407 c.c. unisce la solidarietà della responsabilità dei sindaci con quella degli amministratori, per omessa vigilanza dei primi in conformità degli obblighi dei loro uffici. La responsabilità solidale tra amministratori e sindaci è così considerata coerente con i principi del nostro ordinamento sull'organizza-

zione delle società di capitali e non è censurabile la sentenza della Corte di merito che, uniformandosi a questi principi, ritenga sussistente un'inerzia del Collegio sindacale nella vigilanza e nel mancato rilievo di situazioni emergenti da un esame condotto con professionale attenzione.

Trib. Trieste 25 luglio 1991, n. 875, Pres. Chiozzi, Rel. Chiozzi - Sossi c. Navalnogaro s.a.s.

Professionisti - Ragionieri e dottori commercialisti - Oggetto della professione - Esclusività - "Periti ed esperti tributari" - Attività professionale - Illegittimità - Ammissione allo stato passivo di crediti per prestazioni illegittime - Esclusione

La ricorrente chiedeva l'ammissione nello stato passivo del fallimento in via privilegiata di crediti professionali per aver tenuto contabilità ordinaria e contabilità ai fini IVA, per compilazione dei modelli 770 e 750, e per alcune pratiche di rimborso IVA e di protesti. L'ammissione dei crediti vantati era stata respinta dapprima "perché trattasi di prestazione proprie di professioni protette alle quali l'istante non partecipa" e la ricorrente rilevava quindi l'erroneità del provvedimento di esclusione, in quanto avrebbe presupposto un'attribuzione in esclusiva ad alcune categorie professionali di attività esplicabili invece da chicchessia.

Con brillante motivazione il Tribunale

di Trieste sottolinea e definitivamente decide che l'iniziativa di recupero di un vantato "credito professionale" che tale non è non può trovare giuridica tutela nel nostro ordinamento e non se ne può quindi tenere conto alcuno. Per vero, per contrastare il fenomeno dell'abusivismo in tema di professioni intellettuali, il sistema giuridico italiano appresta due rimedi, uno di natura repressiva (348 cod. pen.) l'altro di natura dissuasiva, rappresentato dall'art. 2231 cod. civ., che nega l'azione per il pagamento del compenso a chi esercita attività professionale senza essere iscritto nell'apposito albo.

E non vale a rendere esperto chi non lo è o a rendere legittimo ciò che non è, precisa il Tribunale di Trieste, l'essere iscritti in un "ruolo di periti e di esperti" tenuto dalle camere di commercio, né costituirsi con altri in un "sindacato nazionale LAPET". «Sconcertante» viene definito, a questo proposito, il tariffario della LAPET, «pensato e fatto stampare da quella libera associazione».

Il problema del nostro ordinamento non è quello delle "professioni protette" ma piuttosto quello "di cittadini da proteggere da esperti che il legislatore non riconosce e che, per darsi una sorta di onorabilità professionale si costituiscono in libere associazione il cui fondamentale scopo sembra essere la tutela di categorie che altrove non hanno trovato l'abilitazione che solo un esame di stato può dare".

La competenza tecnica ad esercitare le

attività che avrebbe esercitato il ricorrente è in esclusiva congiuntamente dei ragionieri e periti commerciali e dei dottori commercialisti ai sensi dell'art. 1 dei d.p.r. 1068/53 e 1067/53, confermati dal d.p.r. 563/74 e d.p.r. 936/73 (tariffe dei ragionieri e dei dottori commercialisti).

Assai rilevante in diritto la sentenza di cui abbiamo proposto testualmente alcuni passi, perché enuclea in modo compiuto ciò che lo scrivente già da tempo aveva sostenuto (ci sia consentito di rinviare al nostro scritto *Note sull'esercizio abusivo della professione*, Giurisprudenza di merito, 1986, pagg. 392-401), e cioè che, indipendentemente dall'esistenza, per le categorie dei ragionieri e dei dottori commercialisti di atti "propri" cui la legge accorda tutela anche se compiuti una sola volta da un non abilitato, esistono anche atti "caratteristici" cui la legge accorda tutela se "mediante la ripetitività, la continuità e la professionalità del loro esercizio, integrano l'oggetto della specifica professione protetta", come correttamente sottolinea la Corte di Trieste. Quanto alle contrarie argomentazioni del T.A.R. Trentino Alto Adige 4 luglio 1991 n. 322 (V. la *Rassegna di Giurisprudenza commentata*, in questa Rivista, gennaio 1992) il Tribunale di Trieste rileva "la pochezza degli argomenti favorevoli alla tesi del ruolo camerale" e rileva altresì quanto ciò significhi "chiaramente che ben poca meditazione s'è voluto dare ad un problema, per altri versi, angoscioso". □